PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0023(COD)

11.10.2004

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online
(COM(2004)0091 – C5-0132/2004 – 2004/0023(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Edith Mastenbroek

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE.....

OPINIONI DELLA MINORANZA.....

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA .....

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE .....

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online
(COM(2004)0091 – C5-0132/2004 – 2004/0023(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0091)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0132/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni nonché i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Titolo
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un ***programma*** comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un ***Programma*** comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione*

[1] GU C ... del 23.09.2004, p. ... (non ancora pubblicata in GU).

dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 2
Considerando 4

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i minori o indesiderati dagli utenti finali che per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile.	(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i minori o indesiderati dagli utenti finali che per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile[21bis] ***e il materiale di contenuto razzista***. [21bis] ***Decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.***

Emendamento 3
Considerando 5

(5) Convenire norme giuridiche vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma ***è difficile e richiede tempo***. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.	(5) Convenire norme giuridiche ***di base*** vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma ***non è facile da realizzare***. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet[22](1998-2004) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate. [22] Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che	(6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet[22] (1998-2004) ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate. [22] Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo *e* del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che

adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1.	adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1***, e dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12.***

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per stimolare ***lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio***, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come sfruttare il potenziale dei nuovi media nel modo più sicuro possibile.	(7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per stimolare ***la ricerca sull'efficacia delle tecnologie di filtraggio e la valutazione comparativa di tali tecnologie***, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e minori su come sfruttare il potenziale dei nuovi media nel modo più sicuro possibile. ***Se del caso, le tecnologie utilizzate dovrebbero tutelare il diritto alla vita privata conformemente alle direttive 45/46/CE e 2002/58/CE.***

Motivazione

Le risorse finanziarie del programma dovrebbero essere utilizzate per finanziare le attività nelle quali il settore privato è restio a investire. Varie forme di programmi di filtraggio sono state messe a punto senza investimenti pubblici. La ricerca in merito all'efficacia e alla trasparenza dei programmi di filtraggio dovrebbe tuttavia costituire una priorità in quanto ciò consente ai genitori e ad altri consumatori di effettuare una scelta informata.

Emendamento 6
Considerando 10

(10) Le misure ***necessarie per l'attuazione della*** presente decisione ***devono essere adottate conformemente alla*** decisione 1999/468, del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.	(10) Le misure ***che la Commissione è autorizzata a adottare in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dalla*** presente decisione ***sono essenzialmente misure di gestione relative all'attuazione di un Programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della*** decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ***Tali misure dovranno quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 di detta decisione***.

Emendamento 7
Considerando 11

(11) È opportuno che la Commissione provveda alla complementarità e alla sinergia tra il programma e le iniziative e i programmi della Comunità ad esso collegati.	(11) È opportuno che la Commissione provveda alla complementarità e alla sinergia tra il programma e le iniziative e i programmi della Comunità ad esso collegati***, tenendo conto, tra l'altro, dei lavori in seno ad altri organi***.

Emendamento 8
Considerando 12

(12) La presente decisione ***istituisce un quadro finanziario*** per l'intera durata del ***programma*** che ***costituirà il principale*** riferimento ***per l'autorità di bilancio***, ai sensi del punto 33 dell'accordo ***interistituzionale*** del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.	(12) La presente decisione ***stabilisce,*** per l'intera durata del programma***, un quadro finanziario*** che costituisce***, per l'autorità di bilancio,*** il riferimento ***privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale,*** ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio***[23 bis]***.

[23 bis] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1, modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento, GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1

1. La presente decisione istituisce un ***programma*** comunitario destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.	1. La presente decisione istituisce un ***Programma*** comunitario ***per il periodo 2005-2008*** destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i minori, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1, comma 2

La partecipazione al programma è altresì aperta ai paesi candidati all'adesione conformemente alle disposizioni degli accordi bilaterali da concludere in materia.	***Al Programma possono inoltre partecipare i soggetti giuridici stabiliti nei*** paesi candidati all'adesione conformemente alle disposizioni degli accordi bilaterali ***vigenti o futuri*** da concludere in materia.

Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2

2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE.	2. Possono partecipare al Programma, nel rispetto delle disposizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le persone giuridiche stabilite negli Stati dell'EFTA membri del SEE [23ter] .
	[23 ter] Decisione del Comitato misto SEE, del 26 aprile 2004, che modifica il protocollo n. 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, GU L 277, del 26.8.2004, pagg. 185-186

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'attuazione del Programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Dafne[23 quater], eContent[23 quinquies] e Modinis[23 sexies].

[23 quater] Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1), modificata dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ad un programma di azione comunitario diretto a prevenire e a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Programma DAFNE II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

[23 quinquies] Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32), modificata dalla decisione n. /2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2004 (GU L del , pag.).

[23 sexies] Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione, GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)

a bis) ripartizione delle spese di bilancio;

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, il cui importo stimato è pari o superiore a 500.000 euro;

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis) attuazione di misure per la valutazione del programma;

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 4

4. La Commissione informa il ***comitato*** dei progressi realizzati nell'attuazione del ***programma***.	4. La Commissione informa il ***Comitato*** dei progressi realizzati nell'attuazione del ***Programma***. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ***gli articoli 3 e 7*** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano ***gli articoli 4 e 7*** della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del	2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del

programma. ***Al termine di ogni progetto la*** Commissione ***ne*** valuta le modalità di esecuzione e ***l'***impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.	***Programma***. ***La*** Commissione valuta le modalità di esecuzione ***dei progetti*** e ***il relativo*** impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 3, comma 1

1. Entro ***[due anni dalla data di pubblicazione]*** della presente decisione la Commissione ***presenta*** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ***una relazione di valutazione*** sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	1. Entro ***il primo semestre 2006*** la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. ***In tale contesto la Commissione riferisce sulla conformità dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.***

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 3, comma 2

Al termine del periodo di esecuzione del ***programma*** la Commissione presenta una relazione finale.	Al termine del periodo di esecuzione del ***Programma*** la Commissione presenta una relazione finale.

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La Commissione presenta i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate di eventuali proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi dal 2007 al

2009.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1

2. ***La dotazione finanziaria indicativa*** per l'esecuzione del ***programma*** nel periodo stabilito al paragrafo 1 è ***di*** 50 milioni di euro.	2. ***Il quadro finanziario*** per l'esecuzione del ***Programma*** nel periodo stabilito al paragrafo 1 è ***fissato a*** 50 milioni di euro.

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2 comma 2 bis (nuovo)

	L'importo fissato per il periodo 2007-2008 è considerato confermato se è coerente con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 2, comma 3

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.	Gli stanziamenti annuali ***per il periodo 2005-2008*** sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Emendamento 25
Allegato I, titolo

ALLEGATO I	ALLEGATO I ***dell'ALLEGATO***

Emendamento 26
Allegato I, punto 1, capoverso 1

Le hotline consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet - ISP, polizia o hotline corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le hotline di diritto civile	Le hotline consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet (ISP), polizia o hotline corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le hotline di diritto civile

fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. ***Fungono*** da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.	fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. ***Esse possono fungere*** da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

Emendamento 27
Allegato I, punto 1, capoverso 2

L'attuale rete di hotline è un'organizzazione unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento UE. Come indicato nella valutazione del ***programma*** del 2002, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le hotline possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze.	L'attuale rete di hotline è un'organizzazione unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento UE. Come indicato nella valutazione del ***Programma*** del 2002, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le hotline possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze. ***I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati anche per accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle hotline, il che conferirà a queste ultime maggiore efficacia.***

Emendamento 28
Allegato I, punto 1, capoverso 3

Beneficeranno di un finanziamento le hotline scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e ***le attività di coordinamento necessarie*** per ***la gestione delle attività*** della rete europea di hotline.	Beneficeranno di un finanziamento le hotline scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e ***per cooperare con altri nodi nell'ambito*** della rete europea di hotline.

Emendamento 29
Allegato I, punto 1, capoverso 3 bis (nuovo)

	Per valutare l'efficacia delle hotline occorre tener conto di vari indicatori. Dovrebbero essere raccolti dati qualitativi e quantitativi sull'istituzione e il funzionamento delle hotline, sul numero di nodi nazionali, sulla copertura geografica negli Stati membri, sul numero di relazioni ricevute, sull'entità e il livello di esperienza del personale assegnato alle hotline, sul numero di operazioni di polizia condotte grazie alla cooperazione con le hotline e sul numero e il tipo di pagine web ritirate dai fornitori di servizi Internet alla luce delle informazioni fornite dalle hotline. Tali dati dovrebbero essere resi pubblici, per quanto possibile, ed essere trasmessi alle autorità competenti nonché al forum Safer Internet, onde garantire che le risorse assegnate siano utilizzate correttamente.

Emendamento 30
Allegato I, punto 1, capoverso 4

Gli Stati membri e *i* paesi candidati in cui non *operano ancora hotline sono tenuti ad istituirne*. Queste devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di hotline esistente. Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le hotline dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da definire approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Gli strumenti di cooperazione ***esistenti*** tra le hotline ***nazionali*** e le autorità di polizia devono essere perfezionati. ***Occorre*** impartire una formazione giuridica e tecnica al personale delle hotline. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle hotline alle	***Onde garantire l'efficacia del Programma,*** *è necessario che siano istituite hotline in tutti* gli Stati membri e paesi candidati in cui *esse ancora* non *esistono*. Queste ***nuove hotline*** devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di hotline esistente. ***Occorre fornire incentivi per accelerare la loro istituzione.*** Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le hotline dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da definire approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. ***In linea con la normativa nazionale, e laddove necessario e opportuno,*** gli strumenti di cooperazione

attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.	tra le hotline ***civili*** e le autorità di polizia devono essere perfezionati ***anche, ad esempio, attraverso l'elaborazione di codici di condotta per dette hotline. Se del caso, potrebbe essere necessario*** impartire una formazione giuridica e tecnica al personale delle hotline. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle hotline alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

Emendamento 31
Allegato I, punto 1, capoverso 5

Le hotline devono integrarsi nelle iniziative nazionali, essere finanziate dagli Stati membri ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente ***programma***. Il cofinanziamento è destinato alle hotline di diritto civile ***che integrano le attività delle autorità di polizia senza farne parte*** e non ne beneficeranno ***pertanto*** le hotline gestite dalla polizia. Le hotline devono chiaramente indicare agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle della polizia ed informarli del fatto che i contenuti illegali possono essere notificati anche direttamente alla polizia.	Le hotline devono essere collegate alle iniziative degli Stati membri, essere sostenute a livello nazionale ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente ***Programma***. Il cofinanziamento è destinato alle hotline di diritto civile***,*** e ***pertanto*** non ne beneficeranno le hotline gestite dalla polizia. Le hotline devono chiaramente indicare agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle della polizia ed informarli del fatto che i contenuti illegali possono essere notificati anche direttamente alla polizia.

Emendamento 32
Allegato I, punto 1, capoverso 7, trattini 1 e 2

- ***costituirà*** un'identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale;	- ***promuoverà le attività dell'insieme della rete in modo da aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica al riguardo in tutto il territorio dell'Unione, ad esempio presentando*** un'identità e un punto d'ingresso unici che forniranno un accesso semplice al punto di contatto nazionale competente;
- promuoverà le attività dell'insieme della rete favorendone la visibilità a livello	

europeo;

Emendamento 33
Allegato I, punto 1, capoverso 7, trattino 9

- manterrà stretti contatti col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle hotline;	- manterrà stretti contatti ***di collaborazione*** col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle hotline;

Emendamento 34
Allegato I, punto 1, capoverso 8

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle hotline e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati ecc.).	*(Non concerne la versione italiana.)*

Emendamento 35
Punto 1, capoverso 9

La rete di hotline *deve* garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi ***nazionali*** competenti in queste problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del ***programma*** non tutti questi nodi beneficeranno necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.	La rete di hotline *dovrebbe* garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero richiedere il coinvolgimento di altri nodi competenti in queste problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del ***Programma*** non tutti questi nodi beneficeranno necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

Emendamento 36
Allegato I, punto 1, capoverso 10

Possono beneficiare di un finanziamento UE anche le attività di sviluppo di software destinati ad assistere le hotline a gestire in modo più efficace il carico di lavoro e le segnalazioni.	***soppresso***

Motivazione

Esistono già vari tipi di software interoperabile che possono essere utili per la gestione del carico di lavoro e la creazione di un sistema di archiviazione interoperabile.

Emendamento 37
Allegato I, punto 2, capoverso 1

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, ***occorre sviluppare strumenti adeguati*** che ***consentano agli*** utenti – adulti responsabili, nel caso dei minori – di decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).	Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, ***sono a disposizione degli*** utenti – adulti responsabili, nel caso dei minori – ***strumenti*** che ***consentono loro*** di decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

Emendamento 38
Allegato I, punto 2, capoverso 2

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio dei contenuti in modo che gli utenti possano avvalersi di questa facoltà.	Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio dei contenuti in modo che gli utenti possano avvalersi di questa facoltà. ***Le associazioni dei consumatori e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire validi partner al riguardo.***

Emendamento 39
Allegato I, punto 2, capoverso 3

Parallelamente alla ricerca sulle nuove tecnologie, finanziata dai programmi di ricerca, sarebbe opportuno finanziare progetti incentrati sull'applicazione innovativa delle tecnologie esistenti al fine di ampliare il campo di applicazione dei software e dei servizi di filtraggio ai contenuti veicolati dalle nuove tecnologie o di adattare tali software e servizi di filtraggio alle esigenze specifiche degli utenti europei (ad esempio, aumentando il numero delle lingue riconosciute).	***soppresso***

Motivazione

Le risorse finanziarie del programma dovrebbero essere utilizzate per finanziare le attività nelle quali il settore privato è restio a investire. Varie forme di programmi di filtraggio sono state messe a punto senza investimenti pubblici. La ricerca in merito all'efficacia e alla trasparenza dei programmi di filtraggio dovrebbe tuttavia costituire una priorità in quanto ciò consente ai genitori e ad altri consumatori di effettuare una scelta informata.

Emendamento 40
Allegato I, punto 2, capoverso 4

I sistemi di classificazione dei contenuti e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, *autorizzano* gli utenti di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di	I sistemi di classificazione dei contenuti e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, *possono contribuire a mettere* gli utenti *in condizioni* di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad

autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.	accertare l'accuratezza dei metodi di autoclassificazione. ***A tali progetti sono accordati finanziamenti solo previo esito positivo della valutazione degli sforzi precedenti.*** Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

Emendamento 41
Allegato I, punto 2, capoverso 5

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori sin dal momento ***della*** loro ***elaborazione*** piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta *ideate*. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici.	È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori sin dal momento ***del*** loro ***sviluppo*** piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta *messe a punto*. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici. ***È comunque opportuno tener conto del fatto che non tutti i prodotti sviluppati per l'universo online sono destinati ai minori.***

Emendamento 42
Allegato I, punto 2, capoverso 6, alinea

Il ***programma*** finanzierà pertanto misure di tipo tecnologico che permettano ***agli utenti*** di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam ricevuti, in particolare:	Il ***Programma*** finanzierà pertanto misure di tipo tecnologico ***rispondenti alle esigenze degli utenti e*** che permettano ***loro*** di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam indesiderati che ricevono, in particolare:

Emendamento 43
Allegato I, punto 2, capoverso 6, trattini 2 e 3

- promozione e coordinamento degli	- promozione e coordinamento degli

scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure ***anti-spam (cfr. comunicazione della Commissione sulle comunicazioni commerciali indesiderate o spam)***;	scambi di informazioni e di buone pratiche sui mezzi efficaci di applicazione delle misure ***di contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi***;
- sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio efficaci, soprattutto nella seconda fase del programma;	

Emendamento 44
Allegato I, punto 2, capoverso 8

Lo sviluppo di nuove tecnologie di filtraggio avverrà tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità, per la Commissione, di adottare un approccio "tecnologicamente neutrale".	***soppresso***

Emendamento 45
Allegato I, punto 3, capoverso 1

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate; ***uno o più*** codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione[24]. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno dell'introduzione in Europa di codici di condotta da parte dei siti Internet e delle imprese europee attive nel settore delle nuove tecnologie online.	La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e la rappresentatività delle parti interessate; codici di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario; valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione[24]. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno dell'introduzione in Europa di codici di condotta da parte dei siti Internet e delle imprese europee attive nel settore delle nuove tecnologie online.
_____	_____
[24] Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online***. Raccomandazione*** 98/560/CE	[24] Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online ***di cui alla raccomandazione***

del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.	98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

Emendamento 46
Allegato I, punto 3, capoverso 2

Il forum Safer Internet che sarà istituito nel 2004 nel quadro dell'attuale piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, organizzazioni per la tutela e il benessere dell'infanzia ***e responsabili politici e*** consentirà lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione. Fornirà inoltre la possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.	Il forum Safer Internet che sarà istituito nel 2004 nel quadro dell'attuale piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, organizzazioni per la tutela e il benessere dell'infanzia, ***organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori, organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Esso*** consentirà lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione. Fornirà inoltre la possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Emendamento 47
Allegato I, punto 3, capoverso 4

Il forum abbraccerà tutte le linee di azione, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e in gruppi di lavoro *ristretti* e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, altri servizi della Commissione europea, organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei	Il forum abbraccerà tutte le linee di azione, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e in gruppi di lavoro ***con obiettivi chiari e scadenze precise*** e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, altri servizi della Commissione europea, organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela

consumatori). Il forum permetterà agli operatori nazionali, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Esso fungerà da organo di collegamento con altre iniziative della Comunità quale, ad esempio, l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.	dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori ***e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali***). Il forum permetterà agli operatori nazionali ***ed europei***, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Esso fungerà da organo di collegamento con altre iniziative della Comunità quale, ad esempio, l'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 48
Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2

2. Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, ***i codici di condotta dei fornitori di servizi,*** la classificazione dei contenuti intermediali ***e l'estensione dei*** sistemi di classificazione e di filtraggio ***utilizzati per Internet ad altri supporti*** quali ***la telefonia mobile e*** i giochi online.	Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, la classificazione dei contenuti intermediali***, i*** sistemi di classificazione e di filtraggio ***e la loro estensione a nuovi tipi di contenuti*** quali i giochi in linea ***e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile***.

Emendamento 49
Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2 bis (nuovo)

	2 bis. Stimolare i prestatori di servizi a elaborare codici di condotta, in particolare per quanto attiene alle "procedure di notifica e rimozione". I codici di condotta dovrebbero incoraggiare i prestatori di servizi a gestire le richieste di notifica e rimozione in modo trasparente e responsabile.

Motivazione

Ai sensi della direttiva sul commercio elettronico, i prestatori di servizi sono tenuti a intervenire rispetto a presunti contenuti illeciti presenti sulla rete solo dopo aver ricevuto una notifica (denuncia). Esistono notevoli divergenze quanto al modo in cui i prestatori fanno fronte a tale responsabilità. In questo importante settore vi è una mancanza di informazioni e

trasparenza. Per creare un codice di condotta sulle procedure di notifica e rimozione occorre disporre di informazioni sui vari modi in cui i prestatori di servizi fanno fronte a detta responsabilità.

Emendamento 50
Allegato I, punto 3, capoverso 5, sottopunto 2 ter (nuovo)

	2 ter. Promuovere attività di ricerca sull'efficacia dei progetti di classificazione e dei sistemi di filtraggio. Le associazioni dei consumatori e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire validi partner al riguardo.

Emendamento 51
Allegato I, punto 3, capoverso 6

La Commissione istituirà appositi gruppi di lavoro per trattare problematiche specifiche, con obiettivi chiari e scadenze precise. I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma *serviranno da input per questo* processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Il forum garantirà pertanto che le ***principali associazioni attive nel settore***, l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative europee ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.	I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma *verranno integrati nel* processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Il forum garantirà pertanto che le ***organizzazioni per la tutela e il benessere dell'infanzia***, ***le organizzazioni di utenti (ad es. associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori, organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali),*** l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative europee ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

Emendamento 52
Allegato I, punto 3, capoverso 7

La partecipazione al forum Safer Internet	La partecipazione al forum Safer Internet

sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l'autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi e iniziative analoghe.	sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l'autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi ***(ad esempio le tavole rotonde organizzate dai rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa dell'OCSE)*** e iniziative analoghe.

Emendamento 53
Allegato I, punto 4, capoverso 2

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target.	La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target. ***I mezzi di comunicazione di massa sono i migliori canali per una maggiore sensibilizzazione delle categorie bersaglio.***

Motivazione

Molti utenti di Internet non sono consapevoli dei rischi e pericoli connessi all'uso di Internet da parte dei minori. Parimenti, molti utenti ignorano i rischi posti dall'uso di Internet in assenza di adeguati sistemi di protezione. In base a un'indagine dell'Eurobarometro, la grande maggioranza dei genitori preferisce ricevere informazioni sull'uso sicuro di Internet attraverso mezzi di comunicazione di massa come la radio e la televisione.

Emendamento 54
Allegato I, punto 4, capoverso 4

Gli organismi che intendono ***svolgere queste mansioni*** devono dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Devono disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e dei	Gli organismi che intendono ***fungere da nodi di sensibilizzazione*** devono dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Devono disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di

nuovi media o in materia di formazione sui mezzi d'informazione, e possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.	Internet e dei nuovi media o in materia di formazione sui mezzi d'informazione, e possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

Emendamento 55
Allegato I, punto 4, capoverso 5, alinea e trattini da 1 a 4

I nodi ***nazionali*** sono tenuti a:	I nodi ***di sensibilizzazione*** sono tenuti a:
- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi;	- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi;
- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e dei nuovi media;	- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet, ***organizzazioni dei consumatori, operatori del settore dell'istruzione***) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e dei nuovi media;
	- promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare tra gli operatori del settore dell'istruzione e quelli del settore tecnologico;
- cooperare con le azioni di formazione sui mezzi d'informazione;	- ***se del caso,*** cooperare con le azioni ***in settori connessi al programma Internet più sicuro quali quelle*** di formazione sui mezzi d'informazione o di tutela dei consumatori;
- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio e alle hotline esistenti in Europa;	- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio***,*** alle hotline ***e ai sistemi di autoregolamentazione*** esistenti in Europa;

Emendamento 56
Allegato I, punto 4, capoverso 7

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato un	Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato un

nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi ***nazionali*** in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione).	nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi ***attivi in ciascun Stato membro*** in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze, affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione).

Emendamento 57
Allegato I, punto 4, capoverso 8, trattini da 2 a 6

- offrire una formazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie al personale dei nodi ***nazionali*** (formazione dei formatori);	- offrire una formazione sull'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie al personale dei nodi ***di sensibilizzazione*** (formazione dei formatori);
- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione;	- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione;
- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi ***nazionali*** ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio;	- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi ***di sensibilizzazione*** ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio;
- proporre indicatori e gestire le attività di raccolta, analisi e scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione nazionali al fine di valutarne l'impatto;	- proporre indicatori e gestire le attività di raccolta, analisi e scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione nazionali al fine di valutarne l'impatto;
- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario con siti web secondari), che ***contenga*** ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum;	- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario con siti web secondari), che ***può contenere*** ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum;

Emendamento 58
Allegato II, titolo

ALLEGATO II	ALLEGATO II ***dell'ALLEGATO***

Emendamento 59
Allegato II, punto 1

1) Lotta ai contenuti illegali ***23-28%***	1) Lotta ai contenuti illegali ***26-32%***

Emendamento 60
Allegato II, punto 2

2) Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi ***16-23%***	2) Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi ***6-12%***

Emendamento 61
Allegato II, punto 4

4) Sensibilizzazione ***43-50%***	4) Sensibilizzazione ***50-57%***

Emendamento 62
Allegato III, titolo

ALLEGATO III	ALLEGATO III ***dell'ALLEGATO***